

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO**  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

***“Coop. Sociale Oasi Don Bosco - Sospensione dell'iscrizione all'albo regionale Sezione Minori -  
Tipologia Comunità Alloggio sita in Ragusa”***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTO** il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il Decreto D.R. n. 1507 del 03.04.2004 d'iscrizione all'albo regionale dell'Ente PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE OASI DON BOSCO con sede legale in Ispica Via Enna n.2 per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio sita in Ispica Via Enna n.2 per una ricettività di n.10 unità;

**VISTA** la nota n.84-20 del 23.07.2020 della Cooperativa Sociale Oasi Don Bosco, con la quale si comunicava la riconsegna dell'immobile per disdetta, acquisita al prot. P.E.C. n.23343 del 28.07.2020;

**VISTA** la nota, prot. P.E.C. n.25027 del 13.08.2020, di questo Ufficio con la quale si comunicava alla Cooperativa Sociale Oasi Don Bosco l'avvio del procedimento di revoca;

**VISTO** l'art. 21- quinquies della legge 07.08.1990 n. 241 che dispone, per i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, la revoca del provvedimento nel caso di mutamento della situazione di fatto e per motivi di interesse pubblico attuale, alla rimozione degli effetti del provvedimento originario;

**CONSIDERATO** che sono venuti meno, per quanto sopra rappresentato, i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale;

**RITENUTO** di dover procedere con urgenza ai sensi dell'art. 29 l.r. 22/86 alla sospensione del suindicato Decreto D.R. n. 1507 del 03.04.2004 in attesa di acquisire ulteriori elementi utili per la definitiva cancellazione dall' albo regionale;

**RITENUTO** che il presente provvedimento rappresenta formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'iscrizione ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

## D E C R E T A

**ART. 1** Il Decreto D.R. n. 1507 del 03.04.2004 con il quale è stata iscritta al n. 1911 dell'albo regionale l'ente PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE OASI DON BOSCO con sede in Ispica Via Enna n.2 SEZIONE Minori TIPOLOGIA Comunità Alloggio, è sospeso.

**ART. 2** L'iscrizione al n. 1911 dell'albo regionale delle istituzioni pubbliche e private, istituito ai sensi della l.r. 22/86 della Comunità Alloggio per Minori con sede in Ispica Via Enna n.2 è sospesa con effetto dalla data del presente decreto, ciò al fine di consentire eventuali chiarimenti da parte dell'Ente.

**ART. 3** Il presente provvedimento rappresenta formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'iscrizione ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 4** Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, si provvederà alla cancellazione dall'albo regionale ex art. 26 l.r. 22/86.

**ART. 5** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 27 OTT. 2020



IL DIRIGENTE

Antonino Maggio